

Associazione ASSI.SM Emilia Romagna - Onlus
Via Altura 3 Bologna CAP 40121
Codice Fiscale 91331920370

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 19/12/2022

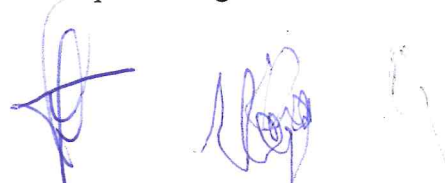
In data 19/12/2022, alle ore 18, si è riunita, in sede straordinaria, in seconda convocazione, l'Assemblea dell'Associazione ASSI.SM Emilia Romagna - Onlus, presso la sede sociale dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

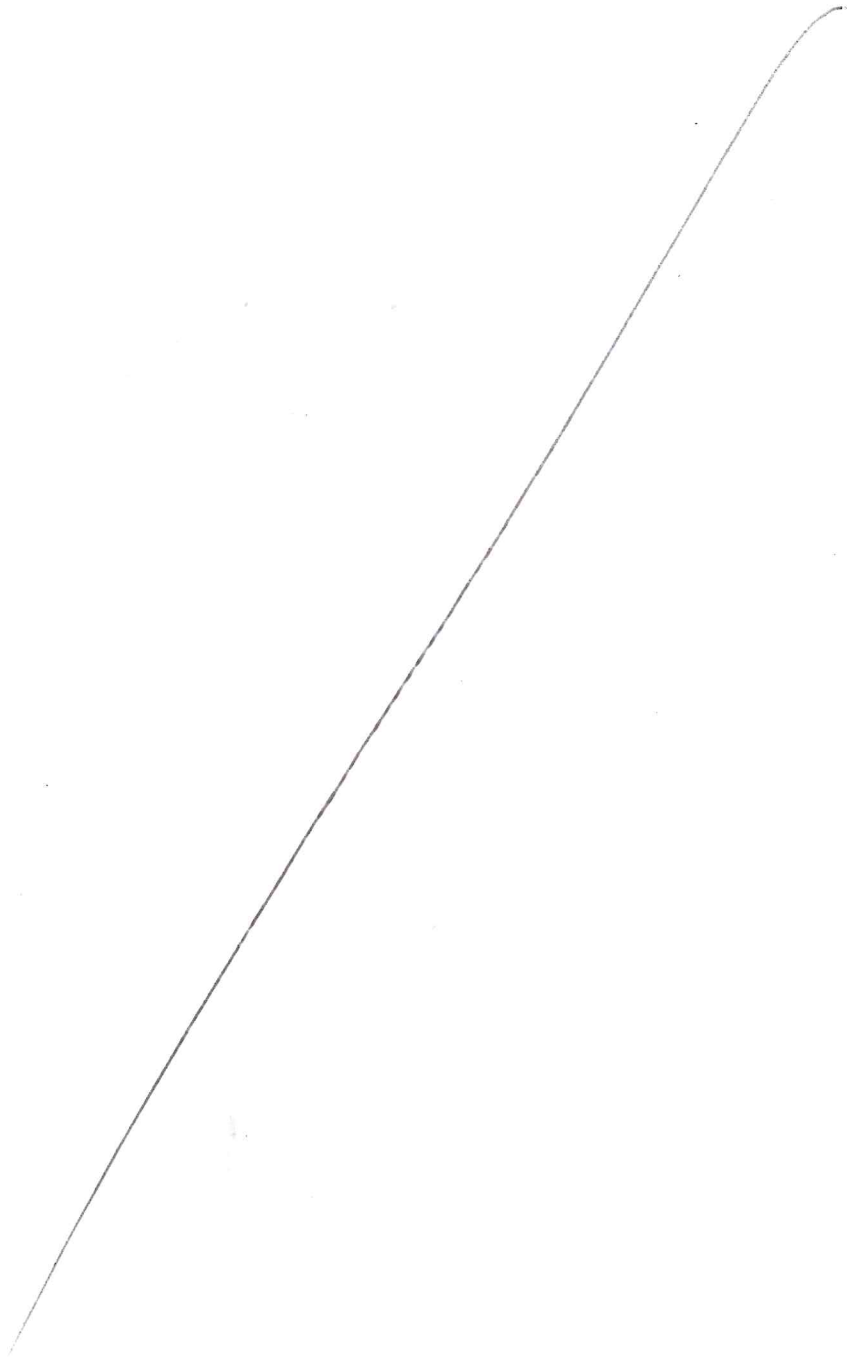
- 1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2. Varie ed eventuali.**

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Italo Forni, che, constatato che il numero dei soci presenti è valido ai fini costitutivi, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Nicoletta Sgargi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1. Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere con un'ulteriore modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Egli fa presente che la modifica è fondamentale per evitare la perdita di qualifica di Onlus e la conseguente devoluzione del Patrimonio, oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Dopo attenta valutazione si è convenuto di aggiornare lo Statuto, recependo le norme fondamentali per poter accedere al RUNTS, nella sezione ODV. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione, già condivisa in precedenti assemblee soci, è quella di accedere a tale categoria di Ente del Terzo Settore, che si ritiene essere la più affine alle attività e all'oggetto sociale e alla tipologia di entrate di Assi.SM. Inoltre, espone che è stata inserita la possibilità di svolgere l'Assemblea in modalità di videoconferenza, in modo tale da facilitare ai soci la possibilità di parteciparvi. Il Presidente, infine, aggiunge che è stato modificato anche il numero dei membri del consiglio direttivo, il quale non è più pari a 5, ma è stato indicato un minimo di 3 membri ed un massimo di 7. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto. Il presidente fa presente che, nonostante la stesura integrale di un nuovo Statuto, resasi necessaria per un più efficace recepimento delle sole norme obbligatorie previste dal Codice del Terzo Settore in tema di ODV, non sono stati modificati nella sostanza i contenuti del precedente Statuto. Come previsto nel nuovo statuto, e come specificato dal Codice del Terzo Settore, il nuovo Statuto sarà efficace solamente a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS riservata alle Organizzazione di Volontariato. Per tutta la durata del periodo transitorio, rimane in vigore il vigente statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sede di Bologna (BO), in data 07/09/2011 al N.11910 S.1T. Parimenti, la modifica di denominazione con l'inserimento dell'acronimo ODV in luogo dell'acronimo ONLUS, avverrà nello stesso termine. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità. L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del





presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del dlgs 117/17.

L'assemblea da ampio mandato al Presidente di procedere con le pratiche relative alla registrazione del presente Statuto e a presentare la domanda d'iscrizione al RUNTS.

L'assemblea autorizza fin da ora il Presidente ad apportare ulteriori eventuali modifiche che venissero richieste dall'Ufficio del RUNTS.

2. Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno non emergono ulteriori argomenti.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Bologna, 19/12/2022

Il Presidente

Roberto Forri

Il segretario verbalizzante

Roberto Forri
seg



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì - Cesena
Ufficio Provinciale di Forlì

Registrato a Forlì il 9 GEN. 2023

N. 106

3

€

Euro

E 125.000

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Roberto Forri



STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

"Assi.SM Emilia-Romagna ODV"

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 19 GEN 2023
N. 106 SSM 3

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "Assi.SM Emilia-Romagna ODV" con sede legale nel Comune di Bologna (BO), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il presente statuto sarà efficace solamente a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS riservata alle Organizzazioni di Volontariato. Per tutta la durata del periodo transitorio, rimane in vigore il vigente statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sede di Bologna (BO), in data 07/09/2011 al N.11910 S.1T. Parimenti, la modifica di denominazione con l'inserimento dell'acronimo ODV in luogo dell'acronimo ONLUS, avverrà nello stesso termine.

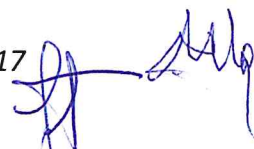
Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., quali:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, [...], nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato [...].

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività ed in particolare dei malati affetti da Sclerosi Multipla, di seguito "SM", l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- la promozione di iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati affetti da SM, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
- l'informazione della pubblica opinione sulla natura della SM, sui danni causati dalla malattia e le modalità che possano contribuire alla prevenzione, all'accettazione e alla cura di tale malattia;
- l'assistenza alle persone affette da SM e delle loro famiglie, mediante la predisposizione di servizi



di assistenza domiciliare, medica e infermieristica;

- la predisposizione e l'organizzazione di strutture di assistenza anche a distanza;
- l'organizzazione di corsi per la formazione di figure professionali mediche e paramediche specializzate nella cura della SM e nell'assistenza dei pazienti e delle loro famiglie, con la precisazione che le attività di formazione potranno svolgersi solo nei confronti dei soggetti cosiddetti svantaggiati o per la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- la promozione della conoscenza della malattia presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e, più in generale, la comunità per mezzo degli strumenti educativi e informativi ritenuti più idonei, con la precisazione che anche in tali casi le attività di formazione potranno svolgersi solo nei confronti dei soggetti cosiddetti svantaggiati o per la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- l'assistenza ai pazienti nei rapporti con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di pratiche connesse al loro stato patologico;
- la promozione e il favorire la ricerca medica/scientifica di base sulla SM, anche mediante la partecipazione o la stipulazione di accordi con fondazioni già esistenti operanti nel settore inerente l'oggetto dell'associazione. Le prestazioni di carattere erogativo finalizzate a quanto sopra essendo l'attività di ricerca scientifica riservata alle fondazioni potranno essere effettuate solo nei confronti di altre ODV, enti Pubblici, nonché enti senza scopo di lucro. L'associazione potrà istituire borse di studio, ma ciò dovrà avvenire con l'emanazione di appositi regolamenti che precisano le modalità e i criteri di attribuzione, come a esempio: requisiti economici, requisiti di svantaggio, modalità di erogazione, entità, durata;
- la pubblicazione periodica di risultati dell'attività dell'associazione, sia economici sia dei progetti, evidenziando l'impatto sociale generato dall'attività istituzionale sui diversi stakeholders;
- la promozione di raccolte fondi, l'acquisizione di contributi ed elargizioni diretti a sostenere lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

L'Associazione, potendosi anche federare con altri enti di carattere regionale, nazionale o internazionale affini, opererà in armonia con i suddetti tramite coordinamento, che avrà i compiti di promozione e impulso della ricerca sulla SM in ambito nazionale e di ausilio delle singole realtà locali. L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia Romagna.



Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 30 giorni. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 30 giorni.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione dovuta a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia facendo domanda per iscritto indirizzata all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 30 giorni.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;



- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ed è anche ammessa la convocazione e partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, purché idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;

- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall' Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti e pubblicati in forma integrale sul sito internet dell'Associazione, eventualmente in un'area ad accesso riservato agli aderenti.

Art. 8 - L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Organo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Organo di Amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con gli stessi mezzi da inviarsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

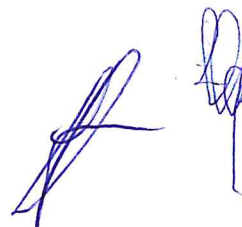
Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Organo di Amministrazione potrà nominare al suo interno una o più commissioni con funzioni esclusivamente consultive per specifiche attività o iniziative, con compiti organizzativi o di studio, ferme restando le prerogative dell'Organo.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e pubblicati in forma integrale sul sito internet dell'Associazione, eventualmente in un'area ad accesso riservato agli aderenti.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito ad esclusione, eventualmente del collegio Sindacale o del Revisore Unico dei Conti o dell'organo di controllo, se nominati. E' previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Le funzioni di Presidente e Vice-Presidente sono coadiuvate dal Segretario e dal Tesoriere.

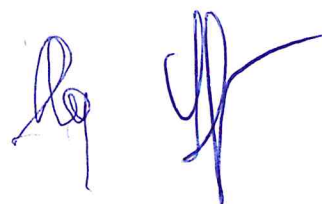
Il Segretario ha il compito di organizzare le adunanze dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, di predisporre e inviare la corrispondenza, di curare gli aspetti amministrativi della gestione dell'Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità dell'Associazione, di riscuotere le quote associative e di provvedere ai pagamenti delle spese approvate dall'Organo di Amministrazione; predispone i dati per il bilancio da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto; può aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale, con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni.

Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori - (facoltativo)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Nel caso in cui l'Assemblea ritenga necessario nominare un Collegio dei Revisori, esso sarà composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.



Art. 11 - Organo di Controllo - (facoltativo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

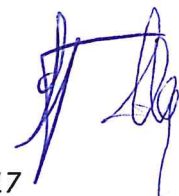
Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote associative e contributi degli associati;
2. Eredità, donazione e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

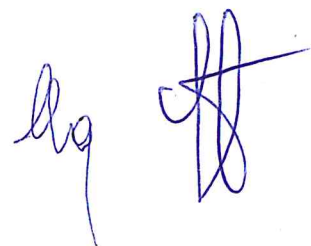
Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



Art. 15 - Assicurazione dei volontari

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'Associazione.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

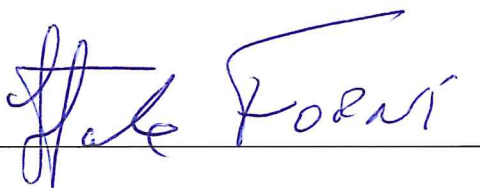
Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

Bologna, lì 19/12/2022

Il Presidente



Il Segretario



